

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 621)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1964
(V. Stampato n. 1304)*

**presentato dal Ministro delle Finanze
(TREMELLONI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)**

**col Ministro del Bilancio
(GIOLITTI)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia
(REALE)**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero
(MATTARELLA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 maggio 1964*

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 211, concernente facilitazioni per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 211, concernente facilitazioni per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati.

ALLEGATO

Decreto-legge 24 aprile 1964, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 28 aprile 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 novembre 1963, n. 1544;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di estendere le agevolazioni previste dalla legge 13 novembre 1963, n. 1544, per gli esportatori anche ai giratari delle bollette di esportazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio, per la grazia e giustizia e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1.

L'operatore economico a favore del quale sia dall'esportatore ceduto, mediante girata della bolletta doganale, il credito a questo ultimo spettante a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti con la bolletta medesima esportati, può scaricare le relative somme dall'imposta dovuta in dipendenza dei propri atti economici, nei limiti e con le norme previste dalla legge 13 novembre 1963, n. 1544.

Al giratario della bolletta doganale che si avvalga della facoltà di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 novembre 1963, n. 1544.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1964.

SEGNI

MORO - TREMELLONI - COLOMBO - GIOLITTI - REALE - MAT-
TARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE